



COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Municipio, 1- 67023 CASTEL DEL MONTE (AQ)
C.F. 80002030668 - P.I. 00114540669 Tel. 0862938137 fax 0862938180



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8 Data 19-03-2018	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.
--------------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 18:30, in Castel del Monte, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in Prima convocazione, sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano:

MUCCIANTE LUCIANO	P	Bernardoni Caterina	P
Pastorelli Matteo	P	Germano Rosetta	P
Di Pompeo Ivan	P	Petricola Daniele	P
Di Fiore Lorenzo	P	Iezzi Andrea Edoardo	P
Sulli Anna Elisabetta	P	Basile Cristian	P
Cetra Teresa	P		

Assegnati n. 11

Presenti 11

In carica n. 11

Assenti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Assume la presidenza il Signor LUCIANO MUCCIANTE nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),b) del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Cristini

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge come di seguito riportati:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PRESENTE DELIBERA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000). DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO Amore Lorenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000). DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO Amore Lorenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27-03-2017 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07-07-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC;

VISTA la Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27-12-2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017 in particolare l'art. 1 comma 38 che proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Città alla proroga del 31/03/2018 per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera "a" della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 19-03-2018 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
- 4) Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- 5) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è

stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2018, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Visto il comma 653 dell'articolo 1 della L. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1 comma 47 della Legge n. 208 del 2015 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Visto che dal 2018 i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 08/02/2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione.

Visto che il calcolo del fabbisogno standard è un'operazione complessa finalizzata solo a valutare la congruità dei costi sostenuti per erogare il servizio e non andrebbe quindi ad intaccare il principio sancito dalla legge di integrale copertura dei costi.

TENUTO conto, che con delibera di Consiglio Comunale n. del l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2018 con un costo complessivo di € 121.380,00 suddiviso in costi fissi totali € 43.100,00 pari al 37,2837%, costi variabili totali € 72.500,00 pari al 62,7163% e Tributo Provinciale € 5.780,00.

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2018 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € **121.380,00** così ripartiti:

		Previsione 2018
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	11.000,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	8.600,00
CGG	Costi generali di gestione	20.000,00
CCD	Costi comuni diversi	500,00
AC	Altri costi operativi di gestione	3.000,00
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	43.100,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	39.000,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuti	26.000,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 19-03-2018 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

CTR	Costi di trattamento e riciclo	1.500,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	6.000,00
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	72.500,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	115.600,00
	Tributo Provinciale 5%	5.780,00
	TOTALE	121.380,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2018 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

PRENDENDO a riferimento l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARI 2017 è stato determinato che la percentuale del 89,76% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 10,24% è da porre a carico delle utenze non domestiche.

Per l'anno 2018, per le utenze domestiche e non domestiche è stato determinato quanto segue:

- a) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 37,2837% e quella a carico della parte variabile è pari al 62,7163%;
- b) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 37,2837% e quella a carico della quota variabile è pari al 62,7163%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	38.686,56	4.413,44	2.155,00	45.255,00
COSTI VARIABILI	65.076,00	7.424,00	3.625,00	76.125,00
TOTALE	103.762,56	11.837,44	5.780,00	121.380,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione:

Favorevoli: 8

Astenuti: 3

Contrari: 0

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 19-03-2018 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - utenze domestiche 89,76%
 - utenze non domestiche 10,24%
- 4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 5) di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2018 in due rate la prima entro il 31-05-2018 - la seconda entro il 30-09-2018.
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/07/2014;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Con la seguente votazione:

Favorevoli: 8

Astenuti: 3

Contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del dlgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Mucciante

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristini Angela


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18 agosto:

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23/03/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124) *Del 23/03/2018 alle 07/04/2018 n. 277*

Dalla residenza comunale li
23/03/2018



IL MESSO COMUNALE

GIULIANI RENATO

Giuliano Renato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

X è divenuta eseguibile il giorno 19-03-2018

Immediatamente eseguibile (art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza comunale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristini Angela

Angela Cristini